

Allegato 2

Delibera cessazione effetti sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie

Il Consiglio direttivo dell'Ordine TSRM e PSTRP di ...

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3 che ha modificato l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (di seguito, per brevità, "DL 44/2021");

VISTO l'art. 4, comma 4, DL 44/2021, secondo il quale l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al citato comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, secondo il quale *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento"*;

VISTE le circolari del Ministero della salute in tema di differimenti della vaccinazione nei casi di infezione da SARS-CoV-2;

CONSIDERATO che in data ..., con delibera prot. n. ..., l'Ordine ha dichiarato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale nei confronti del/della dott./dott.ssa ...;

CONSIDERATA l'istanza trasmessa dall'interessato/a ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di disporre la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'art. 4, comma 4, DL 44/2021, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute;
- b) di disporre la cancellazione temporanea dell'annotazione della sospensione sull'albo, ove già annotata, ovvero di non disporre l'annotazione della sospensione, ove il presente provvedimento sia adottato contestualmente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'interessato/a;
- c) di disporre la tempestiva trasmissione della presente delibera all'interessato.

Ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022, la sospensione riprenderà automaticamente efficacia qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.

...